



COMUNE DI ARENA PO

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

determinazione N. 112	Oggetto: Opere di difesa idraulica abitato di Arena Po – Approvazione documentazione prot. n. 7015 del 07.12.2018 relativa a “PV-E-1112 – Opere di difesa idraulica dell’abitato di Arena Po (PV) – Accordo Operativo Rep. N. 062 del 28/03/2007 tra Comune di Arena Po e A.I.Po – PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO LAVORI (D.L. 163/2006). CIG: Z4208EA0CC - CUP: H43G07000060005
data: 21.12.2018	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO ING. DIEGO BOIOCCHI

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Dicembre, nel proprio ufficio;

- Premesso che con decreto sindacale n. 1 del 02.01.2018 venivano nominati i titolari di posizione organizzativa cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.02.2018 che ha approvato il bilancio previsionale 2018-2020;
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 34 in data 28/02/2018 di assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di Servizio a seguito di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 nelle more dell’approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione);
- Richiamata la propria determinazione n. 76 del 07.06.2012 di aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto;
- Visto il successivo contratto stipulato in data 19.09.2012 Repertorio n. 570;
- Dato atto che il progetto esecutivo veniva presentato in forma completa ed integrata da parte dell’A.T.I. aggiudicataria con nota prot. n. 189 del 14.01.2013;
- Dato atto che con verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 55 del Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. il progetto esecutivo di cui al punto precedente risultava validato;
- Dato atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 2 del 19.01.2013 prendeva atto della documentazione relativa alla progettazione esecutiva e dell’avvenuta relativa validazione;
- Visto Il D.Lgs. 267/2000;
- Richiamata propria determinazione n. 68 del 01.10.2013 relativa ad approvazione 1° S.A.L.;
- Richiamata propria determinazione n. 116 del 31.12.2013 relativa ad approvazione 2° S.A.L.;
- Richiamata propria determinazione n. 19 del 13.05.2014 relativa ad approvazione 3° S.A.L.;
- Richiamata propria determinazione n. 35 del 02.07.2014 relativa ad approvazione 4° S.A.L.;
- Richiamata propria determinazione n. 47 del 30.09.2014 relativa ad approvazione 5° S.A.L.;
- Richiamata propria determinazione n. 69 del 19.11.2014 relativa ad approvazione 6° S.A.L.;
- Richiamata propria determinazione n. 03 del 22.01.2015 relativa ad approvazione 7° S.A.L.;

- Richiamata propria determinazione n. 8 del 13/02/2015 relativa ad approvazione di Variante n. 1 per opere aggiuntive ex art. 132, comma 3) D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – ai sensi dell’art. 55 del Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, comportante maggiori oneri pari a:
 - 113.329,08 € per voce A2: lavori, al netto di ribasso d’asta del 16,17% come da atto di Sottomissione sottoscritto agli atti;
 - 1.800,00 € per voce B.2: importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso delle opere in variante;
 - 14.379,19 € per voce D1.1: importo onorario per la progettazione esecutiva opere in variante comprensivo di Inarcassa 4% e I.V.A. 22%;
 - 40.000,00 € per voce D2.1: Acquisizione aree, vulture e frazionamenti progetto di variante;
 - 24.932,40 € per voce D4.2: I.V.A. 22% lavori opere in variante;
 oltre all’adeguamento dovuto di legge dell’IVA originariamente prevista in Progetto Definitivo ed in Progetto Esecutivo Opere principali al 21%, corrisposta di legge al 22% a partire dal II S.A.L. lavori, comportante complessivamente un maggior esborso da prevedersi in quadro economico opera pari a 39.237,72 € per voce D4.3: I.V.A. maggiorazione dal 21% al 22% I.V.A. iniziale opere in contratto;
- Dato atto che i maggiori oneri di variante sopra indicati sono stati reperiti all’interno del Quadro Economico dell’Opera così come rimodulato a pag. 14 del documento progettuale “Computo metrico estimativo”;
- Dato atto che con nota prot. n. 734 del 23.02.2015 veniva indetta Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio di Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs 42/2004 tra i Soggetti preposti di legge;
- Dato atto che la Conferenza dei Servizi veniva espletata con esito positivo in data 12.03.2015, come da Verbale agli atti, pubblicato presso l’Albo pretorio on line dell’Ente dal 17.03.2015 al 27.03.2015;
- Richiamata la nota Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile – Parchi, Tutela della biodiversità e Paesaggio – Paesaggio - prot. n 1073 del 12.03.2015, agli atti, ove veniva rilasciato parere favorevole al progetto in oggetto;
- Richiamato il parere positivo A.I.Po trasmesso con nota prot. n. 1096 del 12.03.2015 in merito all’approvazione dei lavori previsti in variante, agli atti;
- Richiamata la nota comunale prot. n. 1145 del 17.03.2015 ove veniva trasmesso copia del verbale di Conferenza dei Servizi ai Soggetti per tempo inviati alla Conferenza Stessa, agli atti;
- Richiamato il documento “Relazione di verifica finale” del progetto Esecutivo di variante ex art. 132, comma 3) D.Lgs 163/2006 per Opere di Difesa Idraulica dell’Abitato di Arena Po (PV), prot. n. 1022 del 09/03/2015 a firma dell’Ing. Michele Villani – Ebner Associates Italia s.r.l.;
- Richiamato il verbale di Validazione del progetto esecutivo - Variante per opere aggiuntive ex art. 132, comma 3) D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per Lavori di Difesa idraulica dell’abitato di Arena Po, agli atti, prot. n. 1097 del 12.03.2015 a firma del Responsabile del Servizio Area Tecnica – R.U.P. dell’Opera, Ing. Diego Boiocchi;
- Dato atto che la suddetta variante ha trovato giustificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 132, comma 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in quanto redatta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell’Opera ed alla sua funzionalità, non comportava modifiche essenziali ed era motivata da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento dell’avvio a gara del progetto definitivo redatto da A.I.Po;
- Dato atto che la R.T.I. costituito da Consorzio Costruzioni Infrastrutture S.C.A.R.L. iscrizione Registro Imprese, C.F. e P.I. n. 06824680968, con sede legale in Sant’Angelo Lodigiano (Lo) Piazza Caduti di Nassirya 2 (impresa mandataria) e da Impresa Asiotti Angelo & Figli srl, C.F. e P.I. n. 00170750186, con sede in Stradella (Pv) Via Pietro Bianchi 49/A (impresa mandante cooptata), ha sottoscritto lo schema di Atto di Sottomissione redatto in applicazione a elenco prezzi unitari concordati con l’Ufficio Direzione Lavori così come contemplati negli appositi elaborati (Elenco prezzi unitari e Analisi dei prezzi unitari), allegati alla documentazione

progettuale, dal quale si evince un maggiore importo contrattuale di 113.329,08 € al netto del ribasso del 16,17%, oltre a 1.800,00 € relativo ad oneri sicurezza non soggetti a ribasso e oltre I.V.A. di Legge;

- Richiamata propria determinazione n. 32 del 10.07.2015 relativa ad approvazione 8° S.A.L.;
- Richiamata propria determinazione n. 19 del 01.04.2016 relativa ad approvazione 9° S.A.L.;
- Richiamata propria determinazione n. 46 del 17.07.2017 relativa ad approvazione 10° S.A.L.;
- Dato atto che nel corso dell'esecuzione dei lavori, la D.L. prevedeva la realizzazione di lavori complementari introdotti ed ordinati in corso d'opera e necessari per la realizzazione delle Opere per la difesa idraulica del centro abitato di Arena Po, classificati PV-E-1112, come previsto dalla normativa e preventivamente valutati dal Responsabile del Procedimento da formalizzarsi attraverso la predisposizione di perizia suppletiva di assestamento lavori ai sensi del D.L. 163/2006;
- Dato atto che le opere risultano regolarmente ultimate in data 04/05/2018;
- Vista la documentazione relativa a Perizia Suppletiva di Assestamento Lavori (D.L. 163/2006) presentata dall'Ufficio Direzione Lavori Dott. Ing. Antonio Arena con prot. N. 7015 del 07/12/2018, agli atti, così costituita:
 - Relazione;
 - Schema Atto di Sottomissione;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Quadro economico di raffronto;
 - Elaborati Grafici;

comportante maggiori oneri (importo netto lavori) pari a 186.900,00 € oltre IVA di legge pari a 41.118,00 €, per un totale lordo pari a 228.018,00 €, con incremento percentuale complessivo pari al 3,49% dell'importo contrattuale netto come definito dalla normativa;

- Dato atto che i maggiori oneri derivanti dalla Perizia Suppletiva di Assestamento Lavori (D.L. 163/2006) presentata dall'Ufficio Direzione Lavori Dott. Ing. Antonio Arena con prot. N. 7015 del 07/12/2018 sono da reperirsi all'interno del Quadro Economico dell'Opera (allegato alla presente), alla voce D6) *Somme a disposizione della Stazione Appaltante per ulteriori opere idrauliche di cui all'art. 2.3 del Regolamento Esecutivo, per opere di miglioria, opere accessorie in economia, eventuali maggiori oneri legati ad effettive occupazioni temporanee o permanenti, compresa IVA di legge*;
- Dato atto che la suddetta variante torva giustificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 132, comma 3 comma 1) lettera b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in quanto redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'Opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento dell'avvio a gara del progetto definitivo redatto da A.I.Po;

Dato atto che la R.T.I. costituito da Consorzio Costruzioni Infrastrutture S.C.A.R.L. iscrizione Registro Imprese, C.F. e P.I. n. 06824680968, con sede legale in Sant'Angelo Lodigiano (Lo) Piazza Caduti di Nassirya 2 (impresa mandataria) e da Impresa Asiotti Angelo & Figli srl, C.F. e P.I. n. 00170750186, con sede in Stradella (Pv) Via Pietro Bianchi 49/A (impresa mandante cooptata), ha sottoscritto lo schema di Atto di Sottomissione redatto in applicazione a elenco prezzi unitari concordati con l'Ufficio Direzione Lavori così come contemplati negli appositi elaborati, allegati alla documentazione di perizia, dal quale si evince un maggiore importo contrattuale di 186.900,00 €, al netto del ribasso del 16,17% (senza incremento di oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. di Legge;

- Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione della Perizia suppletiva di assestamento lavori in oggetto presentata ai sensi dell'art. 132 comma 1) lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., contenuta entro l'importo del 5% e quindi rientrante nelle competenze del Responsabile del Procedimento, agli atti;

- Assunta la propria competenza, a norma del citato regolamento;
- Richiamati:
 - la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 - il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2018/2020 del Comune di Arena Po (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2018);
 - il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arena Po approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 18.01.2016 (art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 2 DPR 62/2013);
- Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:
 - art 6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;
 - art. 6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;
 - art 7 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”
- Atteso che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto Il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di procedere all'approvazione della documentazione relativa a “Perizia suppletiva di assestamento lavori” ex art. 132, comma 1) lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. contenuta entro l'importo del 5% , avente prot. N. 7015 del 07/12/2018, agli atti, così costituita:
 - Relazione;
 - Schema Atto di Sottomissione;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Quadro economico di raffronto;
 - Elaborati Grafici;
 dell'importo complessivo di 186.900,00 € oltre IVA di Legge;
- 2) Di dare atto che a seguito di approvazione della presente “Perizia suppletiva di assestamento lavori” l'ammontare del contratto con R.T.I. aggiudicatario è aumentato di 186.900,00 € al netto del ribasso del 16,17% e compreso oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di Legge;
- 3) Di dare atto che la D.L. ha affidato i lavori suppletivi previsti in “Perizia suppletiva di assestamento lavori” all'R.T.I. costituito da Consorzio Costruzioni Infrastrutture S.C.A.R.L.

iscrizione Registro Imprese, C.F. e P.I. n. 06824680968, con sede legale in Sant'Angelo Lodigiano (Lo) Piazza Caduti di Nassirya 2 (impresa mandataria) e da Impresa Asiotti Angelo & Figli srl, C.F. e P.I. n. 00170750186, con sede in Stradella (Pv) Via Pietro Bianchi 49/A (impresa mandante cooptata), aggiudicataria dei Lavori principali, che ha già firmato lo schema di atto di sottomissione unitamente all'Ufficio Direzione Lavori, agli atti;

- 4) Di dare atto che la "Perizia suppletiva di assestamento lavori" in oggetto, approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l'Opera di cui al progetto originario e trova copertura nel relativo finanziamento (Quadro Economico opera principale), per tempo finanziata all'intervento 2.01.05.01/3 del bilancio di previsione 2012, così come rimodulato in documentazione progettuale presentata, agli atti, alla voce D6) *Somme a disposizione della Stazione Appaltante per ulteriori opere idrauliche di cui all'art. 2.3 del Regolamento Esecutivo, per opere di miglioria, opere accessorie in economia, eventuali maggiori oneri legati ad effettive occupazioni temporanee o permanenti, compresa IVA di legge;*
- 5) Di dare atto, ai fini della copertura monetaria a norma dell'art. 9 del DL 78/2009, che il pagamento delle somme previste in "Perizia suppletiva di assestamento lavori" indicate al precedente punto 1), è previsto per l'anno 2019, a seguito di approvazione relativa documentazione di avanzamento lavori;
- 6) Di dare atto che si procederà alla stipula di Atto di Sottomissione nella forma pubblica amministrativa secondo lo schema allegato alla documentazione di "Perizia suppletiva di assestamento lavori" atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali;
- 7) di attestare che con riferimento al presente procedimento il sottoscritto non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Diego Boiocchi.

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Ing. Diego Boiocchi)

F.to

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE: avvenuta.